



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

IL SEGRETARIO GENERALE

Bando per la preselezione dei siti italiani da candidarsi al “Marchio del patrimonio europeo” nell’ambito della selezione 2021

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, e in particolare gli articoli 52, 53, 54;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, e in particolare gli articoli 4 e 14;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*”;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”, e in particolare gli articoli 6 e 111;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)*”;

VISTA la Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, che istituisce un’azione dell’Unione europea per il Marchio del patrimonio europeo;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTA la nota del Direttore del Servizio I del Segretariato Generale, prot. n. 3795 del 30 marzo 2018, con la quale si conferisce alla dott.ssa Elisabetta Scungio, funzionario storico dell’arte, l’incarico di referente per il procedimento di selezione al “Marchio del patrimonio europeo”;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, n. 580, di emanazione dell’atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali, concernente l’individuazione delle priorità politiche da realizzarsi nel triennio 2019-2021;

VISTA la nota del Direttore del Servizio I del Segretariato Generale, prot. n. 2107 dell’11 febbraio 2019, con la quale si conferisce alla dott.ssa Elisabetta Scungio, funzionario storico dell’arte, l’incarico di responsabile del procedimento per l’azione UE “Marchio del patrimonio europeo”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2019, di conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero per i beni e le attività culturali in favore del dott. Salvatore Nastasi, registrato dalla Corte dei conti in data 14 ottobre 2019 al n. 1-3095;

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole*”;



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate, in materia di qualifiche dei dirigenti e di tabella delle retribuzioni del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

VISTO il decreto ministeriale 1 ottobre 2019, n. 425, di nomina del Segretario Generale a *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*", registrato dalla Corte dei conti in data 10 gennaio 2020 al n. 69, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il decreto ministeriale 31 gennaio 2020, n. 45, di adozione del "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato dalla Corte dei conti in data 3 marzo 2020 al numero 311;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*", registrato dalla Corte dei conti in data 17 febbraio 2020 al numero 236;

CONSIDERATA l'opportunità di organizzare la preselezione dei siti italiani da candidarsi al "Marchio del patrimonio europeo" secondo i principi ispiratori della valorizzazione dei beni culturali ad iniziativa pubblica, ovvero i principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione;

DECRETA

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto reca il bando per la preselezione dei siti italiani da candidarsi al "Marchio del patrimonio europeo" nell'ambito della selezione 2021.
2. Il "Marchio del patrimonio europeo" è un'azione dell'Unione europea, che consiste nell'assegnazione di un riconoscimento a quei siti del patrimonio culturale europeo, che abbiano un particolare valore simbolico e rivestano un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea.
3. La base giuridica del "Marchio del patrimonio europeo" è costituita dalla Decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011, istitutiva dell'azione, della quale definisce gli obiettivi, i siti ammissibili, il valore, i criteri di valutazione, la procedura di assegnazione, le procedure di controllo e ritiro del riconoscimento, di rinuncia allo stesso, nonché di valutazione dell'azione medesima.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

Art. 2 (*Obiettivi*)

1. A norma dell'art. 3 della Decisione n. 1194/2011/UE, il "Marchio del patrimonio europeo" contribuisce al conseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- a) il rafforzamento del senso di appartenenza dei cittadini europei all'Unione, in particolare dei giovani, sulla base dei valori comuni e degli elementi della storia e del patrimonio culturale europei nonché della consapevolezza della diversità nazionale e regionale;
- b) la promozione del dialogo interculturale.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi generali di cui al comma 1, l'azione persegue i seguenti obiettivi intermedi:

- a) sottolineare il valore simbolico e migliorare la visibilità dei siti che hanno rivestito un ruolo importante nella storia e nella cultura dell'Europa e/o nella costruzione dell'Unione;
- b) aumentare la consapevolezza dei cittadini europei riguardo alla storia dell'Europa e alla costruzione dell'Unione nonché riguardo al loro patrimonio culturale comune, seppure diverso, soprattutto in relazione ai valori democratici e ai diritti umani alla base del processo di integrazione europea.

3. I siti assegnatari del "Marchio del patrimonio europeo" perseguono i seguenti obiettivi specifici:

- a) mettere in luce la propria rilevanza europea;
- b) sensibilizzare i cittadini europei al patrimonio culturale comune, soprattutto i giovani;
- c) favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di buone pratiche attraverso l'Unione;
- d) estendere e/o migliorare l'accesso per tutti, soprattutto i giovani;
- e) promuovere il dialogo interculturale, soprattutto fra i giovani, attraverso l'educazione artistica, culturale e storica;
- f) favorire le sinergie fra il patrimonio culturale, da un lato, e il settore della creazione e della creatività contemporanea, dall'altro;
- g) contribuire all'attrattiva e allo sviluppo economico e sostenibile delle regioni, in particolare attraverso il turismo culturale.

Art. 3 (*Siti ammissibili*)

1. A norma dell'art. 2 della Decisione n. 1194/2011/UE, sono ammissibili alla selezione:

- a) i siti, quali monumenti, siti naturali, subacquei, archeologici, industriali o urbani, paesaggi culturali, luoghi della memoria, beni culturali e patrimonio immateriale associati a un luogo, compreso il patrimonio contemporaneo (d'ora in poi "siti singoli");
- b) i siti transnazionali, ovvero siti situati in diversi Stati membri che convergono su un tema specifico per presentare una candidatura comune, o siti la cui posizione geografica comprende il territorio di almeno due Stati membri;
- c) i siti tematici nazionali, ovvero diversi siti, ubicati nello stesso Stato membro, che convergono su un tema specifico al fine di presentare una candidatura comune.

2. In riferimento a quanto indicato nel comma 1, ai sensi della normativa italiana, recata dal *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss. mm. ii., d'ora in poi *Codice*), sono da intendersi come ammissibili alla preselezione e alla successiva selezione:



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETARIATO GENERALE

- a) i beni culturali di cui all'art. 10 del *Codice*, purché associati a un luogo nel caso dei beni culturali mobili, e le cose ivi menzionate a prescindere dalla dichiarazione dell'interesse culturale di cui all'art. 13 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- b) le cose di cui all'art. 11 del *Codice*, purché associate a un luogo nel caso delle cose mobili;
- c) i luoghi e gli istituti della cultura di cui all'art. 101 del *Codice*;
- d) i beni paesaggistici di cui all'art. 134 del *Codice*, e gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del *Codice* a prescindere dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'art. 140 del *Codice*;
- e) le espressioni di identità culturale collettiva di cui all'art. 7bis del *Codice*, a prescindere dalla loro rappresentazione tramite testimonianze materiali, purché associate a un luogo.

Art. 4

(Soggetti proponenti e soggetti gestori)

1. Possono proporre le candidature dei siti alla preselezione i soggetti proprietari degli stessi.
2. Al fine dell'implementazione dei progetti di candidatura, i soggetti proponenti possono avvalersi di soggetti gestori, individuati nel rispetto delle disposizioni vigenti.
3. Con specifico riferimento ai siti di appartenenza pubblica, i soggetti gestori possono essere individuati a norma dell'art. 115 del *Codice*, ivi inclusi i soggetti giuridici appositamente costituiti dallo Stato, per il tramite del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali, di cui all'art. 112, comma 5, del *Codice*.

Art. 5

(Moduli di candidatura)

1. A norma dell'art. 9 della Decisione n. 1194/2011/UE, la Commissione europea, al fine di mantenere le procedure il più possibile efficaci e semplici, predispone dei moduli di candidatura, strutturati secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 7, da utilizzarsi per tutti i siti candidati.
2. Per ciascuno sito candidato (sito singolo, sito transnazionale, sito tematico nazionale), si devono compilare e trasmettere i moduli di candidatura relativi, di cui uno in lingua italiana e uno in lingua inglese con identico contenuto, secondo le linee guida di cui all'Allegato 1.
3. Per i siti singoli, si devono compilare i moduli di candidatura di cui agli Allegati 2a (italiano) e 2b (inglese).
4. Per i siti transnazionali, si devono compilare i moduli di candidatura di cui agli Allegati 3a (italiano) e 3b (inglese).
5. Per i siti tematici nazionali, si devono compilare i moduli di candidatura di cui agli Allegati 4a (italiano) e 4b (inglese).

Art. 6

(Procedura di assegnazione)

1. A norma degli artt. 10 e 11 della Decisione n. 1194/2011/UE, la procedura di assegnazione del "Marchio del patrimonio europeo" si articola in due fasi: una preselezione dei siti a livello nazionale e una selezione dei siti a livello europeo.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

2. La preselezione dei siti a livello nazionale è in capo agli Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro può preselezionare fino a un massimo di due siti ogni due anni.
4. La preselezione avviene secondo i criteri di valutazione, di cui all'art. 7, sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 5, previo raggiungimento della soglia minima di punteggio, di cui all'art. 10, comma 6.
5. Ciascuno Stato membro partecipante stabilisce le proprie procedure e il calendario per la preselezione conformemente al principio di sussidiarietà, adoperandosi per disposizioni amministrative che siano il più possibile semplici e flessibili. Esso trasmette i moduli di candidatura dei siti preselezionati alla Commissione europea entro il 1^o marzo dell'anno in cui ha luogo la procedura di selezione, conformemente al calendario in allegato alla Decisione n. 1194/2011/UE.
6. La Commissione europea pubblica l'elenco completo dei siti preselezionati e ne informa tempestivamente il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni, affinché le predette Istituzioni, gli Stati membri o qualsiasi altro soggetto possano presentare alla Commissione europea eventuali osservazioni rilevanti al fine della selezione dei siti.
7. La selezione dei siti a livello europeo è in capo alla Commissione europea, che si avvale di un *panel* di tredici esperti indipendenti (d'ora in poi "*panel* europeo"), di cui all'art. 8 della Decisione n. 1194/2011/UE.
8. Il *panel* europeo valuta le candidature dei siti preselezionati e sceglie al massimo un sito per ciascuno Stato membro. Se necessario, possono essere richieste ulteriori informazioni e possono essere organizzati sopralluoghi dei siti.
9. La selezione avviene in base ai criteri di valutazione, di cui all'art. 7, e sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 5. Il *panel* europeo tiene inoltre debitamente conto delle osservazioni di cui al comma 5.
10. Il *panel* europeo redige una relazione relativa ai siti preselezionati e la trasmette alla Commissione europea entro la fine dell'anno in cui ha luogo la selezione. Tale relazione comprende una raccomandazione per l'assegnazione del "Marchio del patrimonio europeo", e fornisce delle motivazioni a corredo delle conclusioni, sia con riferimento ai siti che sono stati selezionati, sia con riferimento a quelli che non lo sono stati. La Commissione europea trasmette senza indugio tale relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle regioni per informazione.
11. I siti candidati che non sono selezionati possono presentare negli anni seguenti nuove candidature per la preselezione a livello nazionale.
12. La Commissione europea designa i siti ai quali assegnare il "Marchio del patrimonio europeo", tenendo debitamente conto delle raccomandazioni del *panel* europeo. Essa informa della designazione il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato delle regioni.
13. Il "Marchio del patrimonio europeo" viene assegnato in modo permanente ai siti, purché questi in fase del controllo periodico, di cui all'art. 15 della Decisione n. 1194/2011/UE, dimostrino di proseguire l'azione, continuando a rispettarne i criteri nonché il progetto e il piano di lavoro presentati al momento della candidatura, fatti salvi il ritiro del riconoscimento o la rinuncia allo stesso, di cui all'art. 16 della Decisione n. 1194/2011/UE.

Art. 7

Criteri di valutazione

1. La preselezione dei siti italiani da candidarsi al "Marchio del patrimonio europeo" avviene secondo i medesimi criteri di valutazione individuati per la selezione a livello europeo, di cui all'art. 7 della Decisione n. 1194/2011/UE.
2. I siti da candidarsi al "Marchio del patrimonio europeo" devono avere un valore europeo simbolico e



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

devono rivestire un ruolo importante nella storia e nella cultura d'Europa e/o nella costruzione dell'Unione europea. Essi devono dimostrare pertanto di possedere una o più delle seguenti caratteristiche:

- a) carattere transfrontaliero o paneuropeo, da intendersi come la capacità di esercitare la loro influenza e la loro attrattiva, passata e presente, oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro;
- b) collocazione e ruolo nella storia e nell'integrazione europee, nonché legame con eventi, personalità o movimenti chiave europei;
- c) collocazione e ruolo nello sviluppo e nella promozione dei valori comuni alla base dell'integrazione europea.

3. I siti da candidarsi al “Marchio del patrimonio europeo” devono presentare un progetto, la cui realizzazione inizi al più tardi entro la fine dell'anno di designazione, e che includa tutti gli elementi seguenti:

- a) sensibilizzare i cittadini alla rilevanza europea del sito, soprattutto tramite adeguate attività di comunicazione, segnaletica e formazione del personale;
- b) organizzare attività didattiche, in particolare rivolte ai giovani, per aumentare la consapevolezza della storia comune dell'Europa e del suo patrimonio comune, seppure diverso, e rafforzare il senso di appartenenza ad uno spazio comune;
- c) promuovere il multilinguismo e facilitare l'accesso ai siti utilizzando varie lingue dell'Unione europea;
- d) partecipare alle attività di messa in rete dei siti che hanno ricevuto il “Marchio del patrimonio europeo” al fine di scambiare esperienze e avviare progetti comuni;
- e) migliorare la visibilità e l'attrattiva del sito su scala europea, anche utilizzando le possibilità offerte dalle nuove tecnologie nonché dai mezzi digitali e interattivi, e cercando sinergie con altre iniziative europee;
- f) contemplare l'organizzazione di attività artistiche e culturali che promuovano la mobilità dei professionisti della cultura, degli artisti e delle collezioni europee, che stimolino il dialogo interculturale e incoraggino i collegamenti fra il patrimonio e la creazione e la creatività contemporanee, ogni qualvolta la specifica natura del sito lo permetta.

4. I siti da candidarsi al “Marchio del patrimonio europeo” devono presentare un progetto che includa, inoltre, tutti gli elementi seguenti:

- a) garantire una buona gestione del sito, con definizione di obiettivi e indicatori;
- b) garantire che il sito venga preservato e tramandato alle generazioni future, conformemente alle misure di tutela pertinenti;
- c) provvedere alla qualità degli strumenti di accoglienza, quali la presentazione storica, le informazioni ai visitatori e la segnaletica;
- d) garantire l'accesso al sito per il più ampio pubblico possibile, anche mediante adeguamenti del sito o azioni di formazione del personale;
- e) riservare un'attenzione particolare al pubblico giovane, in particolare concedendogli accessi al sito in condizioni privilegiate;
- f) promuovere il sito come destinazione turistica sostenibile;
- g) sviluppare una strategia di comunicazione coerente e completa che metta in luce la rilevanza europea del sito;
- h) garantire che la gestione del sito sia il più possibile rispettosa dell'ambiente.

5. Riguardo ai criteri di cui ai commi 3 e 4, ciascun sito è valutato in modo proporzionato, tenendo conto delle sue caratteristiche.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

Art. 8

(Siti transnazionali)

1. L'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti transnazionali è subordinata alle medesime condizioni che regolano quella alla selezione a livello europeo, di cui all'art. 12 della Decisione n. 1194/2011/UE, ovvero:

- a) pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
- b) designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 11, e per la Commissione europea;
- c) presentazione della candidatura sotto un nome comune;
- d) se del caso, dimostrazione dell'esistenza di un chiaro legame tematico.

2. Le candidature per i siti transnazionali seguono la stessa procedura degli altri siti. Dopo consultazione tra i siti partecipanti (d'ora in poi "sottositi"), con il coinvolgimento delle competenti autorità nazionali, ciascun sottosito compila la parte specifica ("parte II") del modulo di candidatura relativo, e la trasmette al sito coordinatore, che collaziona le parti specifiche dei sottositi in un unico modulo di candidatura. I siti transnazionali sono preselezionati dallo Stato membro del sito coordinatore nei limiti del numero massimo di siti di cui all'art. 6, comma 3, e sono proposti a nome di tutti gli Stati membri interessati dopo che questi hanno espresso parere favorevole.

3. Quando un sito transnazionale è selezionato, il "Marchio del patrimonio europeo" è assegnato al sito transnazionale nell'insieme e sotto il nome comune.

4. Se un sito transnazionale risponde a tutti i criteri, sia in fase di preselezione a livello nazionale, sia in fase di selezione a livello europeo, gli sarà data priorità.

Art. 9

(Siti tematici nazionali)

1. L'ammissione alla preselezione a livello nazionale dei siti tematici nazionali è subordinata alle medesime condizioni che regolano quella alla selezione a livello europeo, di cui all'art. 13 della Decisione n. 1194/2011/UE, ovvero:

- a) dimostrazione del valore aggiunto europeo di una candidatura comune rispetto a candidature individuali;
- b) dimostrazione di un chiaro legame tematico;
- c) pieno rispetto dei criteri da parte di ciascun sito partecipante;
- d) designazione di uno dei siti partecipanti come coordinatore (d'ora in poi "sito coordinatore"), incaricato di essere l'unico punto di contatto per la Commissione ministeriale, di cui all'art. 11, e per la Commissione europea;
- e) presentazione della candidatura sotto un nome comune.

2. Le candidature per i siti tematici nazionali seguono la stessa procedura applicabile agli altri siti. Ciascun sito partecipante (d'ora in poi "sottosito") compila la parte specifica ("parte II") del modulo di candidatura relativo, e la trasmette al sito coordinatore, che collaziona le parti specifiche dei sottositi in un unico modulo di candidatura. I siti tematici nazionali sono preselezionati dallo Stato membro interessato nei limiti del numero dei siti di cui all'art. 6, comma 3.

3. Qualora un sito tematico nazionale sia selezionato, il "Marchio del patrimonio europeo" è assegnato al sito tematico nazionale nel suo insieme e sotto il nome comune.



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

Art. 10

(Preselezione dei siti italiani)

1. La gestione della preselezione dei siti italiani, inclusi i siti transnazionali con sito coordinatore italiano, è in capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, e per esso al Segretariato Generale, vista la competenza in materia di attività di rilevanza europea. Il responsabile del procedimento è individuato nella dott.ssa Elisabetta Scungio, funzionario storico dell'arte, in servizio presso il Segretariato Generale.
2. Entro la data del 2 novembre 2020, pena l'esclusione dal procedimento, i moduli di candidatura, di cui all'art. 5, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese, con identico contenuto, per ciascun sito candidato, devono essere trasmessi al Segretariato Generale, secondo le modalità indicate nelle Linee guida di cui all'Allegato 1.
3. Le candidature ritenute ammissibili ai sensi del presente bando sono valutate da una apposita Commissione ministeriale, di cui all'art. 11.
4. La Commissione ministeriale preseleziona fino a un massimo di due siti, come da art. 6, comma 3, secondo i criteri di valutazione, di cui all'art. 7, sulla base dei moduli di candidatura, di cui all'art. 5.
5. La Commissione ministeriale attribuisce a ciascun sito candidato un punteggio in centesimi, così composto:
 - a) rilevanza europea del sito (come da sezione S.2 dei moduli di candidatura di cui all'art. 5), valutata in conformità ai criteri di cui all'art. 7, comma 2: 35/100 punti;
 - b) progetto (come da sezione S.3 dei moduli di candidatura di cui all'art. 5), valutato in conformità ai criteri di cui all'art. 7, commi 3 e 4: 35/100 punti;
 - c) capacità operativa (come da sezione S.4 dei moduli di candidatura di cui all'art. 5), da intendersi come la capacità economico-gestionale del soggetto proponente in relazione al sito candidato: 30/100.
6. La Commissione ministeriale redige la graduatoria relativa, dando motivazione della valutazione, e preseleziona i due siti candidati che abbiano ottenuto il punteggio maggiore, previo raggiungimento della soglia minima pari a 70/100.
7. Entro la data dell'8 febbraio 2021, la Commissione ministeriale termina la sua attività di valutazione e trasmette l'esito e i relativi atti di resoconto al responsabile del procedimento per il seguito di competenza.
8. Entro la data del 1° marzo 2021, il responsabile del procedimento, a seguito dell'approvazione dell'esito della valutazione della Commissione ministeriale da parte del Segretario Generale con suo decreto, trasmette i moduli di candidatura, uno in lingua italiana e uno in lingua inglese per ciascuno dei siti italiani preselezionati, alla Commissione europea, secondo le modalità da questa indicate.

Art. 11

(Commissione ministeriale)

1. Al fine della preselezione dei due siti italiani da candidarsi al "Marchio del patrimonio europeo", il Segretario Generale istituisce con suo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita Commissione ministeriale.
2. La partecipazione alla Commissione ministeriale non dà titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o emolumenti comunque denominati.
3. La Commissione ministeriale si riunisce e svolge i suoi lavori in presenza, presso la sede del Segretariato Generale, nonché a distanza, in modalità telematica simultanea.
4. I membri della Commissione ministeriale, nei due anni antecedenti all'insediamento della stessa, non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere con i soggetti proponenti le candidature, e non



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO GENERALE

devono trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse e/o incompatibilità rispetto ai soggetti medesimi. In riferimento a ciò, i membri della Commissione ministeriale, in sede di prima riunione, sottoscrivono un'apposita dichiarazione.

5. La Commissione ministeriale è tenuta a produrre atti di resoconto dei suoi lavori; agli atti di resoconto della prima riunione, la Commissione ministeriale allega la dichiarazione di cui al comma 4.

MIBAC-SG
REP. Decreti
15/05/2020 n. 265

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Salvatore Nastasi
Firmato digitalmente